

Accordo di gestione del Fondo di Solidarietà Bilaterale per la Somministrazione di Lavoro

Il giorno 9 dicembre 2014, presso la sede di Ebitemp in Roma si sono incontrati

- Assolavoro, Associazione Nazionale Agenzie per il Lavoro, parte costituente di Forma.Temp;
- le OO.SS. Nidil CGIL, Felsa CISL, Uiltemp[®], parti costituenti di Forma.Temp;
- Assosomm, Associazione Italiana delle Agenzie per il Lavoro, associata effettiva di Forma.Temp;

visto che

- l'art. 3, comma 14, della Legge 28 giugno 2012, n. 92 dispone, in riferimento ai settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale (come il settore del lavoro in somministrazione) nei quali siano operanti alla data di entrata in vigore della legge consolidati sistemi di bilateralità che le organizzazioni sindacali e imprenditoriali possono adeguare le fonti normative ed istitutive dei rispettivi fondi bilaterali con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro, nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria;
- l'art. 3, comma 15, della Legge 28 giugno 2012, n. 92 dispone che gli accordi debbano definire, tra l'altro, un'aliquota complessiva di contribuzione ordinaria di finanziamento non inferiore allo 0,20 %;
- per il settore del lavoro in somministrazione l'art. 12 del D. Lgs n. 276/2003 dispone che le Agenzie per il lavoro sono tenute a versare, ad un fondo bilaterale appositamente costituito (denominato Forma.Temp), un contributo pari al 4% della retribuzione corrisposta ai lavoratori in somministrazione destinato, oltre che ad interventi di formazione/riqualificazione professionale, a misure di carattere previdenziale e di sostegno al reddito in favore dei lavoratori;
- il settore del lavoro in somministrazione rientra nelle previsioni di cui all'art. 3, comma 14, Legge n. 92/2012, tra i settori nei quali siano operanti consolidati sistemi di bilateralità alla data di entrata in vigore della legge;
- il fondo Forma.Temp. è soggetto, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D. lgs. n. 276/2003, alla vigilanza del Ministero del lavoro, esercitata attraverso il Presidente del Collegio dei Sindaci – espressione del Ministero stesso – nonché mediante l'attività ispettiva sulla gestione del fondo ed attraverso l'approvazione del documento contenente le regole stabilite dal fondo per il versamento dei contributi e per la gestione, il controllo, la rendicontazione e il finanziamento degli interventi di pertinenza del fondo Forma.Temp.

Considerato che

- le Parti hanno sottoscritto il 10 settembre 2013 un Accordo per la costituzione, ai sensi della richiamata disciplina legale, del Fondo di Solidarietà per i lavoratori in somministrazione nell'ambito di Forma.Temp;
- le Parti con il rinnovo del CCNL 2014 per i lavoratori in somministrazione, hanno anche definito le risorse destinate al Fondo pari allo 0,20% delle retribuzioni imponibili;

- nel medesimo accordo di rinnovo contrattuale le Parti hanno anche stabilito, in conformità del dettato normativo (art. 3, comma 19-ter, Legge n. 92/2012), che la predetta contribuzione per il Fondo decorre dalla data di entrata in vigore del CCNL, ovvero dal 1° gennaio 2014.

Tenuto conto

- della peculiarità del lavoro in somministrazione - consistente in un rapporto triangolare articolato in un contratto commerciale tra Agenzia ed azienda utilizzatrice ed in un contratto di lavoro subordinato tra Agenzia e lavoratore con inserimento di quest'ultimo nel contesto produttivo ed organizzativo dell'impresa utilizzatrice - in ragione della quale occorre determinare una specifica disciplina della materia.

Tutto ciò visto e considerato, convengono quanto segue.

Articolo 1 – Finalità

1. Con il presente Accordo le Parti convengono i principi e criteri operativi cui i competenti organi statuari di Forma.Temp. dovranno attenersi, integrando lo statuto ed ogni altro atto necessario in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

2. In applicazione di quanto già stabilito dall'Accordo del 10 settembre 2013, le Parti concordano di provvedere all'adeguamento del fondo bilaterale Forma.Temp. ai sensi del richiamato art. 3, comma 14, della Legge 28 giugno 2012, n. 92, al fine di assicurare ai lavoratori in somministrazione alle dipendenze delle Agenzie per il Lavoro che applicano il CCNL 2014, assunti con contratto di lavoro a tempo determinato e indeterminato, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa dell'azienda utilizzatrice, per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria.

3. Il Fondo prevede anche prestazioni di sostegno al reddito in caso di cessazione del rapporto di lavoro nonché le altre misure successivamente definite dalle Parti.

Articolo 2 – Fondo di solidarietà

1. Per le finalità di cui al precedente articolo 1, viene istituito un apposito Fondo di Solidarietà presso Forma.Temp

2. Tale Fondo di Solidarietà opera all'interno di Forma.Temp. mediante una gestione contabile separata.

3. Tale Fondo di Solidarietà viene alimentato mediante le previsioni di cui al successivo articolo 3.

Articolo 3 – Contribuzione e dotazione del Fondo di Solidarietà

1. Le prestazioni, di cui ai successivi articoli 8 e 9 del presente accordo sono erogate sulla base di una aliquota pari allo 0,20% del contributo del 4% delle retribuzioni mensili imponibili ai fini previdenziali dei lavoratori in somministrazione sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, esclusi i dirigenti.

2. La dotazione iniziale del Fondo è costituita dalle risorse già accantonate in Forma.Temp. a tale scopo, di cui all'articolo 9, comma 2, del CCNL 2014.

3. Ulteriori risorse derivano, a partire dal 1 gennaio 2014, sia dai residui maturati sui fondi formazione ApL a T.D. e formazione continua T.D. che dalle sanzioni ed interessi attivi derivanti dalla gestione di Forma.Temp.

4. Ai sensi dell'art. 3, comma 15, della L. n. 92/2012, l'aliquota di contribuzione di cui al comma 1, nonché le risorse di cui ai commi 2 e 3, possono essere adeguate in funzione dell'andamento della gestione del fondo di solidarietà ovvero tenendo presente gli andamenti del settore in relazione anche a quello più generale dell'economia e all'esigenza dell'equilibrio finanziario del fondo medesimo. A tal fine le Parti concordano di definire un monitoraggio semestrale sulla base dei dati di gestione forniti dal Comitato, di cui al successivo articolo 5, anche per l'individuazione di eventuali ulteriori risorse da destinare al Fondo.

5. Le modalità operative del presente articolo sono disciplinate secondo specifico regolamento definito dalle Parti.

Articolo 4 - Gestione e contabilità separata

In attuazione di quanto stabilito dall'art. 3, comma 14, della Legge 28 giugno 2012, n. 92 le Parti concordano, nell'ambito dell'amministrazione di Forma.Temp, di prevedere una gestione e una contabilità separata del fondo di solidarietà di cui all'articolo 2 del presente accordo.

Articolo 5 - Comitato di gestione e controllo

1. Le attività di gestione degli interventi di cui all'articolo 2 del presente accordo, sono garantite da un Comitato di gestione e controllo i cui componenti sono nominati sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 3, comma 16, della Legge n. 92/2012.

2. I componenti del Comitato di gestione e controllo devono essere in possesso di specifica esperienza in materia di lavoro e occupazione e di una consolidata esperienza maturata nell'ambito della bilateralità.

I componenti del Comitato di gestione e controllo devono aver svolto per uno o più periodi, complessivamente non inferiori ad un triennio, funzioni di carattere direttivo o di partecipazione ad organi collegiali presso Enti o organismi associativi di rappresentanza.

3. Il Comitato di gestione e controllo è composto da dodici membri, dei quali sei di espressione datoriale e sei di espressione sindacale.

4. Ai componenti del Comitato di gestione e controllo non spetta alcun emolumento o indennità.

Articolo 6 - Requisiti di onorabilità dei componenti del Comitato di gestione e controllo

1. Non possono essere nominati o eletti componenti del Comitato di gestione e controllo coloro che si trovano in una delle seguenti condizioni:

- a) stato di interdizione legale ovvero interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e, comunque, tutte le situazioni previste dall'art. 2382 c.c.;
- b) assoggettamento a misure di prevenzione disposte ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 salvi gli effetti della riabilitazione;
- c) condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del Libro V del Codice Civile;
- d) condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria, di lavoro e previdenza;
- e) condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

2. Costituiscono causa di sospensione delle funzioni esercitate dai componenti del Comitato di gestione e controllo le seguenti situazioni:

- a) condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al comma 1, lettere c), d) ed e);

- b) applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 67, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- c) applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

Articolo 7 - Principi generali sulle prestazioni

1. In caso di riduzione e sospensione dell'attività lavorativa, ed in applicazione dell'Accordo Quadro sugli ammortizzatori sociali in deroga per i lavoratori in somministrazione del 14 luglio 2009, la riduzione dell'orario di lavoro o la sospensione del lavoratore in somministrazione, prima della scadenza originariamente prevista, deve essere connessa alla riduzione dell'orario di lavoro o alla sospensione di lavoratori dipendenti dell'impresa utilizzatrice, in virtù dell'accesso della medesima ad una misura di sostegno al reddito per i propri dipendenti
2. In applicazione di quanto disciplinato dal comma precedente, l'Agenzia di somministrazione acquisisce dall'impresa utilizzatrice, con la quale ha sottoscritto un contratto di somministrazione per la fornitura di personale, la richiesta di intervento presentata da quest'ultima per l'attivazione degli strumenti di sostegno al reddito. A far data dall'acquisizione di detta richiesta l'Agenzia provvede ad informare tempestivamente le OO.SS. territoriali di competenza, con le quali procedere entro 5 giorni ad un esame congiunto della situazione, in mancanza del quale l'Agenzia può procedere con l'attivazione del Fondo di Solidarietà. In caso di crisi dell'utilizzatore che coinvolga impianti produttivi ubicati su più regioni l'esame congiunto deve essere espletato a livello nazionale.
3. In caso di cessazione dell'attività lavorativa, il Fondo di Solidarietà assicura sia la prestazione di sostegno al reddito prevista dal CCNL 2014 che ulteriori prestazioni definite successivamente dalle Parti.
4. Ferma restando l'universalità delle prestazioni nei confronti dei lavoratori in somministrazione aventi diritto, come individuati nel presente accordo, le Parti convengono che saranno individuate modalità operative idonee a disincentivarne l'utilizzo per finalità non proprie e/o suscettibili di introdurre distorsioni nel mercato del lavoro.

Articolo 8 – Prestazioni in caso di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa

1. Il Fondo di Solidarietà riconosce ai lavoratori in somministrazione, nell'ambito dei principi di cui al precedente articolo 7 comma 1, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, considerate in relazione alla impresa utilizzatrice, un assegno ordinario di importo pari all'integrazione salariale di durata massima pari alla durata residua del contratto di somministrazione stipulato tra l'Agenzia e l'impresa utilizzatrice, ovvero commisurato alla minore durata prevista dall'ammortizzatore sociale attivato dall'azienda utilizzatrice.
2. La prestazione di cui al presente articolo viene riconosciuta dal Fondo di Solidarietà nella misura dell'80% dell'ultima retribuzione percepita dal lavoratore, così come risultante dall'ultimo cedolino emesso dall'Agenzia prima della data di sospensione dal lavoro, compresa la contribuzione previdenziale correlata.
3. Per l'accesso alla prestazione di cui al presente articolo è necessaria una anzianità di settore pari o superiore a 90 giornate lavorative.
4. La prestazione di cui al presente articolo è pari alla durata residua della missione o, in caso di durata superiore di questa rispetto al periodo di crisi, alla durata dello stato di crisi dell'azienda utilizzatrice attestato dall'accordo o dal provvedimento.

Articolo 9 – Prestazioni in caso di cessazione dell'attività lavorativa

1. Il Fondo di Solidarietà eroga ai lavoratori in somministrazione precedentemente assunti a tempo determinato, ma che risultino disoccupati da almeno 45 giorni e che abbiano comunque lavorato almeno 6

mesi nell'arco degli ultimi 12 mesi, un contributo *una tantum* a titolo di sostegno al reddito, attualmente già erogato da Forma.Temp sulla base di quanto previsto dal CCNL vigente, d'importo pari ad una indennità di disponibilità.

I lavoratori che si trovino nelle predette condizioni presentano, entro 45 giorni dalla maturazione dei requisiti, la domanda per l'indennità al Fondo allegando la certificazione dello stato di disoccupazione, rilasciata dal Centro per l'Impiego, nonché la documentazione relativa ai rapporti di lavoro.

2. Le parti si riservano di definire in apposita regolamentazione nuove e ulteriori prestazioni di sostegno al reddito.

Articolo 10 – Monitoraggio

In relazione alle prestazioni previste dal presente accordo, le Parti concordano di attivare un monitoraggio specifico al fine di garantire il mantenimento dell'equilibrio finanziario del Fondo di Solidarietà.

Articolo 11 – Misure di Politica Attiva

Le Parti, al fine di favorire l'occupabilità dei lavoratori in somministrazione convengono di individuare con separate intese misure di Politiche Attive del Lavoro volte a favorire l'inserimento ed il reinserimento di tali soggetti. Le misure potranno venire sostenute anche con quote di finanziamento da parte dei soggetti pubblici e/o comunitari.

Articolo 12 - Criteri e requisiti per la contabilità

1. Forma.Temp, al fine di garantire il massimo grado di trasparenza e favorire il controllo di gestione del fondo di solidarietà, si dota di un adeguato sistema di contabilità e rendicontazione separata per le finalità di cui all'articolo 1 del presente accordo.

2. Il bilancio di Forma.Temp evidenzia, in una specifica sezione separata, il bilancio consuntivo del Fondo di Solidarietà che deve essere redatto secondo il criterio di competenza economica e deve essere costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa e relazione del Comitato di gestione e controllo.

Nel bilancio consuntivo del fondo di solidarietà deve essere evidenziata: la dotazione iniziale e le entrate contributive, gli atti di liberalità senza vincolo, gli atti di liberalità con vincolo, gli atti di liberalità ad esecuzione annuale.

Sia in sede di bilancio preventivo che in sede di bilancio consuntivo deve essere redatto il prospetto delle entrate e delle uscite.

3. Forma.Temp trasmette il bilancio al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro trenta giorni dalla relativa approvazione, corredato dalla relazione illustrativa, dalla relazione del collegio sindacale e dalla relazione del soggetto revisore.

4. La relazione del Comitato di gestione e controllo contiene una descrizione generale dell'andamento della gestione del fondo di solidarietà.

Articolo 13 - Controllo sulla gestione e monitoraggio sull'andamento delle prestazioni

1. Forma.Temp trasmette, con cadenza semestrale al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministero dell'Economia e delle Finanze, i dati di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale relativi alle prestazioni erogate e alle iniziative realizzate secondo le modalità definite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

2. Il sistema di monitoraggio deve essere tale da assicurare una adeguata conoscenza circa l'andamento delle prestazioni e favorire una migliore gestione delle attività, anche attraverso un'eventuale riprogrammazione delle iniziative.

Il sistema deve, altresì, rispondere alle esigenze di informazione e trasparenza nei confronti della più generale platea di imprese e lavoratori coinvolti.

Il sistema di monitoraggio ha come obiettivo specifico quello di assicurare un flusso minimo di informazioni sull'andamento delle prestazioni e la produzione di un sistema di dati fisici, finanziari e procedurali.

3. L'attività di monitoraggio prevede che il Fondo di Solidarietà organizzi un sistema per la raccolta e la trasmissione di un insieme di variabili articolato secondo le tre seguenti tipologie di informazioni:

- a) dati fisici, che consentono di monitorare l'andamento delle attività del fondo di solidarietà attraverso la rilevazione delle variabili relative alle prestazioni erogate e delle variabili relative alle imprese e ai lavoratori coinvolti;
- b) dati finanziari, che consentono di monitorare i flussi di risorse finanziarie che interessano il fondo di solidarietà;
- c) dati procedurali, che tendono a monitorare le modalità e i tempi di attuazione delle iniziative, calcolando gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni iniziali.

Articolo 14 – Clausola di salvaguardia

1. Il presente accordo è subordinato al mantenimento del quadro normativo vigente. Conseguentemente, le Parti si impegnano sin da ora a valutare le disposizioni di cui al presente accordo alla luce di eventuali sopravvenute modifiche della disciplina normativa di riferimento.

2. Le Parti definiranno in apposito regolamento il funzionamento e le modalità operative del Comitato di gestione e controllo e il rapporto con il fondo Forma.Temp.

Roma, 9 dicembre 2014

Assolavoro Nidil CGIL Felsa CISL UilTemp® Assosomm



Dichiarazione a Verbale Assolavoro

Le modalità di sottoscrizione da parte di Assolavoro del presente accordo non costituisce in alcun modo ne un precedente ne una forma di riconoscimento, a qualsiasi altro fine, di altri soggetti di espressione datoriale operanti nel settore.

La sottoscrizione congiunta è pertanto da ricondurre alla particolare materia oggetto dell'accordo nonché alla vigente disciplina dello Statuto di Forma.Temp (articolo 5) che dispone che possono essere associati con la qualifica di soci effettivi anche le Associazioni meramente firmatarie del CCNL, non comportando tale circostanza la ricorrenza di una valutazione discrezionale bensì solo la mera ricognizione fattuale dell'avvenuta sottoscrizione o meno del CCNL.

